



**GRUPPO  
ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA**

# **SCHEDA REQUISITO PER LA QUALIFICAZIONE A: ETSP**

Documento n° CER\_QAS 044 S

## INDICE

- 1 **SCOPO**
- 2 **RIFERIMENTI**
- 3 **DEFINIZIONI**
- 4 **PERCORSI DI QUALIFICAZIONE**
- 5 **CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO AI PERCORSI DI QUALIFICAZIONE**
- 6 **MODALITÀ DI QUALIFICAZIONE**
- 7 **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE**
- 8 **COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI ESAME**
- 9 **CARATTERISTICHE DELLE PROVE DI ESAME**
- 10 **SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME**
- 11 **VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME**
- 12 **RIPETIZIONE DELL'ESAME**
- 13 **VERBALE E RELAZIONE FINALE**
- 14 **DIPLOMA**

## ALLEGATI

- A Percorsi di qualificazione

---

## 1 SCOPO

La presente Scheda requisiti integra quanto previsto dal Regolamento CER\_QAS 022 R (vedere § 2) per la qualificazione della figura di:

- European Thermal Spraying Practitioner (ETSP).

In particolare, sono riportate nella presente Scheda solo le integrazioni tecniche relative ai punti da 4 a 14 del Regolamento.

Tutti gli altri aspetti di carattere generale, ivi compresi quelli contrattuali, sono riportati nel suddetto Regolamento.

---

## 2 RIFERIMENTI

CER_QAS 022 R	Regolamento particolare per la qualificazione e la certificazione delle figure professionali EWF/IIW
EFW-592-01	EFW Guideline – European Thermal Spraying Practitioner – Minimum Requirements for the Education, Examination and Qualification
EN ISO 14918	Thermal spraying – Approval testing of thermal sprayers

I documenti di riferimento citati sono applicati nell'ultima edizione e/o revisione valida.

---

## 3 DEFINIZIONI

Per la terminologia valgono in generale le definizioni riportate nel regolamento CER\_QAS 022 R.

---

## 4 PERCORSI DI QUALIFICAZIONE

I percorsi utili alla qualificazione ad ETSP sono indicati nel documento EWF-592 (vedere § 2).

Per la qualificazione a European Thermal Spraying Practitioner sono previste due possibilità distinte.

Coloro che sono già in possesso della qualifica di ETS devono frequentare un corso teorico-pratico costituito dai cosiddetti moduli Ap e Bp ed un esame definito “intermedio” che porta direttamente alla qualifica.

Coloro che non sono in possesso della qualifica di ETS, oltre ai moduli Ap e Bp e all’esame intermedio devono frequentare un ulteriore corso teorico pratico (A1÷A4 e B1÷B4) e sostenere il successivo esame teorico-pratico finale; i moduli pratici B1÷B4 e il relativo esame pratico finale possono essere evitati se il candidato supera una serie di prove pratiche (skill test) nel seguito dettagliate.

Nell’Allegato A sono riportati i dettagli relativi ai percorsi di qualificazione.

---

## 5 CONDIZIONI DI ACCESSO AI PERCORSI DI QUALIFICAZIONE

Nel caso dei percorsi tramite formazione indicati come Route 1 e 2, gli interessati devono possedere capacità operative ed esperienza industriale in saldatura; inoltre, essi devono possedere:

- una Qualifica di Operaio Specializzato, abbinata all'età minima di 22 anni, compresi almeno tre di esperienza professionale;

oppure:

- la qualifica di ETS con esperienza di 5 anni;

oppure:

- la qualifica di ETS con due anni di esperienza ed in questo caso non è necessaria la frequenza ai moduli pratici B1÷B4.

---

## 6 MODALITÀ DI QUALIFICAZIONE

Per ottenere la qualificazione, il richiedente che soddisfi i requisiti minimi di cui al punto 5 deve aver frequentato il corso secondo il documento EWF 592, presso una scuola riconosciuta da IIS CERT (ATB) per la specifica tipologia di corso e superare i previsti esami finali.

In generale, è ammesso un massimo di 10% di assenze rispetto alle durate minime previste dai programmi; eventuali eccezioni dovranno essere sottoposte a valutazione da parte dell'IIS.

---

## 7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

L'ammissione ad una o più prove d'esame è subordinata alla presentazione della specifica domanda redatta nell'apposito modulo, compilata in tutte le sue parti e completa dei previsti allegati.

---

## 8 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI ESAME

Vale in generale quanto riportato al § 8 del Regolamento CER\_QAS 022 R.

---

## 9 CARATTERISTICHE DELLE PROVE DI ESAME

L'esame consiste in prove scritte a risposte multiple e prove pratiche come di seguito specificato.

### 9.1 Esame intermedio

L'esame intermedio prevede la soluzione di 30 domande a risposta multipla e delle 2 domande di riserva.

La prova deve essere svolta nel tempo massimo di 1 ora.

### 9.2 Esame finale

L'esame finale prevede una prova scritta e una serie di prove pratiche.

La prova scritta prevede la soluzione di 30 domande a risposta multipla delle 2 domande di riserva.

La prova deve essere svolta nel tempo massimo di 1 ora.

Le prove pratiche, per coloro che sono in possesso di esperienza pregressa e che non devono frequentare i moduli pratici B1÷B4, devono essere svolte in conformità alla Sezione I, paragrafo 5.3, della linea guida EWF di riferimento (practical skill test).

Per coloro che non sono in possesso di esperienza pregressa e che devono frequentare i moduli paratici B1÷B4, la prova pratica consiste nell'esecuzione di saggi con processi manuali e meccanizzati, in conformità alla EN ISO 14918 (vedere § 2).

---

## 10 SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME

Vale quanto riportato al § 10 del Regolamento CER\_QAS 022 R.

---

## 11 VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME

La prova scritta e quella orale (quando prevista) devono essere valutate separatamente.

Per ognuna di esse, la votazione minima è il 60%.

Possono essere considerati in condizione di borderline dalla Commissione d'Esame quei candidati che non abbiano raggiunto la piena sufficienza nella prova scritta; in tal caso, sarà svolta la prova orale con maggior livello di approfondimento e con tempi minimi superiori a quelli previsti.

Qualora la prova orale sia considerata ampiamente soddisfacente dalla Commissione d'Esame, l'esito della prova sarà considerato nel complesso soddisfacente.

---

## 12 RIPETIZIONE DELL'ESAME

Il candidato respinto all'esame, nella prova scritta od orale, deve ripetere tale prova solo per la (le) parte (parti) di programma non superata (superate), indipendentemente dal fatto di aver effettuato l'esame globalmente o per singole parti.

L'esame, per ciascuna parte di programma non superata, può essere ripetuto non prima di due settimane e non oltre 15 mesi rispetto alla data della prova iniziale.

In caso di un secondo esito negativo, un terzo esame può essere sostenuto non prima di 1 mese e non oltre 15 mesi rispetto alla data della seconda prova.

Dopo il terzo insuccesso in uno qualunque delle parti di programma, il candidato deve frequentare nuovamente il corso relativo alla parte di programma interessata.

La quota di iscrizione versata in occasione della prima prova di esame è da ritenersi valida anche per le due (eventuali) successive ripetizioni della prova; nel caso di prova di esame nuovamente ripetuta, dopo la nuova partecipazione al corso di formazione, la quota dovrà essere nuovamente versata.

---

**13 VERBALE E RELAZIONE FINALE**

Vale quanto riportato al § 13 del Regolamento CER\_QAS 022 R.

---

**14 DIPLOMA**

Vale in generale quanto riportato al § 14 del Regolamento CER\_QAS 022 R.

---

**ALL. A Percorsi di qualificazione**

